


Studio Tributario e Societario



Credito d'imposta "ZES Unica"
Gi³ News

Deloitte.

Lo scorso 17 maggio il Ministro dell'Economia ha firmato il decreto attuativo per la misura **Credito d'imposta "Zes Unica"**.

La misura è destinata alle Imprese di qualunque dimensione che effettuano "investimenti iniziali" destinati a **strutture produttive ubicate nella nuova ZES Unica**, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo (solo per iniziative nei comuni presenti nella Carta Aiuti).

Sono agevolabili gli investimenti di importo compreso tra **200 mila** e **100 milioni** di euro effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024.

Sono ammesse le spese per:

l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie

l'acquisto di terreni

l'acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali

software e tecnologie digitali

Le imprese possono ottenere un credito d'imposta variabile **tra il 15% e il 70% dei costi ammissibili**, in base alla dimensione dell'impresa e alla localizzazione degli investimenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de-minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Tabella intensità degli aiuti per progetti di investimento fino a 50 Milioni di euro*

Territori	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia	60%	50%	40%
Regioni Basilicata, Molise e Sardegna	50%	40%	30%
Taranto (Puglia)	70%	60%	50%
Sulcis Iglesiente (Sardegna)	60%	50%	40%
Zone assistite della Regione Abruzzo	35%	25%	15%

*Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese. Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Deloitte.

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

©2024 Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit